

COMUNE DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Repubblica Italiana

**SCHEMA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL TEATRO SOCIALE DI VALENZA.**

---==oOo==---

L'anno duemilaventuno, addì del mese di, -----

Avanti di me Dott.ssa Paola Marcella Crescenzi Segretario Generale del Comune di Valenza, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica e nell'interesse dell'Ente in virtù dell'art. 97, comma 4, punto C del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 70, comma 7, lett. b) del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, del 28.01.2003, esecutiva ai sensi di legge, sono personal-mente comparsi i Signori:

1. ..., nato ad ... il ..., Dirigente I Settore, che interviene in rappresentanza del COMUNE DI VALENZA, C.F./Partita IVA 00314770066, in virtù di Decreto Sindacale n. 5 del 28.01.2021 ed agisce nel presente atto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 73, comma 3 del vigente Statuto Comunale; -----

2. Sig. ..., nato a ... (...) il ... C.F.... in qualità di ... della Società ... - C.F... e P:IVA ...; -----

Sull'identità personale dei suddetti comparenti io Segretario sono certo; ----

Di comune accordo, con il mio consenso, le parti che sanno leggere e scrivere rinunciano all'assistenza dei testimoni a termini dell'art. 48 delle Legge notarile vigente. -----

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale è proprietaria del Teatro Sociale comunale, sito in Valenza, Corso Garibaldi, 58; il complesso del "Teatro Sociale comunale" comprende il Teatro, la cui capienza complessiva è articolata come indicato nel capitolato d'oneri, allegato quale parte integrante della presente convenzione, comprensivo, di una saletta cinematografica di n. 97 posti;
- risulta necessario garantire presso il Teatro Sociale lo svolgimento delle stagioni teatrali e di tutte le altre iniziative collaterali nonché, nell'ambito delle stesse, di poter disporre di specifici servizi di assistenza all'utenza e di supporto all'organizzazione (biglietteria, maschere, guardaroba, ecc.), nonché di qualificati servizi tecnici ed accessori (facchinaggio, pulizia, ecc.);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Esame ed approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023" è stato stabilito di scegliere, quale modulo gestorio per la conduzione del Teatro Sociale di Valenza, la concessione ex art. 164 del D.lgs. n. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 587 in data 29.10.2020, è stato nominato, quale Responsabile unico del procedimento per l'affidamento della gestione del Teatro Sociale, il Sig. Riccardo Massola, Istruttore Direttivo Amministrativo presso l'Ufficio Biblioteca/Centro Comunale di Cultura, in possesso degli adeguati requisiti, quale dipendente idoneo a svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. ... in data ..., è stato stabilito di procedere ad affidamento, in concessione, della gestione del Teatro Sociale, da attuarsi secondo le modalità e gli standard indicati nel Capitolato d'oneri,

e di eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, proposti dal concorrente in sede di gara, nella propria offerta tecnica;

- con determinazione dirigenziale n. ... in data ..., è stata affidata la gestione del Teatro Sociale di Valenza, alla Società ... con sede in ... n. ... - - C.F. ..., P.IVA, per i seguenti importi:

TUTTO CIO' PREMESSO

fra il Comune di Valenza e la SOCIETÀ, come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente contratto.

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è l'affidamento della gestione del teatro di proprietà comunale sito in Valenza, Corso Garibaldi n. 58, comprensivo anche di una saletta cinematografica.

Il teatro deve essere utilizzato nel rispetto del progetto di attività artistica presentato in sede di gara. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate al Comune di Valenza per la relativa accettazione .

L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti degli utenti del teatro.

Le attività dovranno essere gestite nel pieno rispetto di tutte le norme di natura legislativa e regolamentare, qualora applicabili, vigenti in materia, e di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine.

Per la composizione del fabbricato si rimanda alle precise condizioni di cui al capitolato d'oneri al quale si fa espresso rimando, nonché all'offerta

tecnica ed economica del Concessionario, documenti allegati alla presente convenzione, come indicato all'art. 17 del presente contratto.

Per la capienza e per le condizioni di utilizzo il Concessionario dovrà tener conto dei protocolli di sicurezza vigenti in relazione all'emergenza Covid-19.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA

La concessione ha decorrenza dalla data della stipula del contratto e ha durata pari ad anni tre (stagione 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3 nel caso in cui la gestione del servizio sarà considerata favorevole e positiva per questa Amministrazione comunale.

È escluso ogni tacito rinnovo.

L'Amministrazione comunale potrà, inoltre, attivare opzione di proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del DLgs 50/2016, nel caso in cui alla scadenza della convenzione non avesse ancora individuato il nuovo concessionario. La proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo concessionario, ed in ogni caso non potrà avere durata superiore a mesi sei solari. In caso di attivazione della proroga tecnica il Concessionario deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni agli stesi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo, si fa espresso riferimento al Capitolato d'oneri, art. 7.

Il teatro verrà consegnato successivamente alla stipula del contratto con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, comprensivo di apposito inventario dei beni.

Gli spazi sono dati in concessione a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad azione per lesione né ad aumento né a diminuzione del corrispettivo per qualunque errore nella descrizione dei beni e nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel loro complesso dall'aggiudicatario.

Gli immobili saranno assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di nulla osta, di permessi, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso stabilito, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Valenza e di altri enti pubblici.

ART. 3 CESSIONE CONTRATTO

I servizi oggetto della concessione sono svolti direttamente dal concessionario.

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di decadenza dal rapporto di concessione.

Possono essere affidati a terzi i servizi accessori e di supporto tecnico funzionali alla gestione del Teatro. Pertanto, il concessionario indica nell'offerta i servizi che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, che rimane responsabile nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 174 del Decreto legislativo n. 50/2016.

ART. 4 ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Per quanto concerne gli oneri cui il Concessionario è tenuto, si fa espresso rimando all'art. 4 del Capitolato d'oneri.

Gli obblighi del Concessionario sono dettagliatamente individuati nel Capitolato d'oneri, con particolare riferimento al suo articolo 3, al quale si fa espresso rimando.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

Il Comune di Valenza si impegna e obbliga a eseguire quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato d'oneri.

Sono riservate al Comune funzioni di indirizzo e di controllo sulla struttura e sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale locale.

ART. 6 MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE DI GESTIONE

Le utenze per il riscaldamento, l'energia elettrica e l'acqua dello stabile saranno a carico dell'Amministrazione concedente fino e non oltre al costo medio delle utenze, calcolato sugli ultimi tre anni di gestione del Teatro (Enel € 24.550,00; Gas € 17.900; Acqua € 565,00) aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

Nel caso di costi delle utenze superiori a quanto suindicato, quantificati entro il 31 marzo dell'anno successivo, i medesimi saranno rimborsati dal Concessionario all'Amministrazione.

Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare a proprie spese tutte le attività di organizzazione artistica nonché le opere di manutenzione ordinaria, per conservare il Teatro comunale in buono stato di efficienza e di igiene nonché perfettamente idoneo all'uso convenuto, per tutta la durata della convenzione fino alla consegna al Comune di Valenza .

Controlli periodici, ispezioni e verifiche sull'attuazione delle prescrizioni del Capitolato, verranno eseguiti dall'Amministrazione, anche senza preavviso, in contraddittorio con il Responsabile locale dell'Impresa concessionaria.

ART. 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MODIFICHE E MIGLIORIE

La manutenzione straordinaria ed ogni eventuale opera di risanamento e di ristrutturazione dell'immobile sono di norma a carico del Comune di Valenza .

Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al Concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, le quali sono acquisite immediatamente al patrimonio del Comune, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

ART. 8 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - GARANZIE

Il concessionario è responsabile:

- a) dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con il Comune;
- b) dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti,

danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accedere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;

c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del Concessionario che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi, escluso il Comune.

d) della manutenzione ordinaria, nonché della pulizia delle attrezzature, locali, servizi, accessori, ecc., tale che la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni d'uso;

e) il concessionario è tenuto ad acquisire, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, le licenze e le autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo della struttura.

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili e impianti.

Ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione del teatro comunale nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti viene assunta per intero ed esclusivamente dal Concessionario sollevandone completamente il Comune di Valenza .

Il Concessionario solleva altresì il Comune di Valenza da ogni responsabilità arrecata verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in esecuzione della convenzione.

Il Concessionario, all'uopo, ha stipulato apposita polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e quant'altro, necessario per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque.

La polizza copre i seguenti rischi:

1. Responsabilità civile verso terzi derivante al Concessionario dallo svolgimento di tutte le attività relative alla concessione. La polizza prevede la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- Euro 1.500.000,00 quale limite catastrofe per sinistro;
- Euro 700.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata;
- Euro 500.000,00 quale limite per danni a cose e animali;

La garanzia comprende:

- a) i danni cagionati a terzi ed agli utenti del servizio
- b) i danni ai locali di proprietà comunale in cui si svolge il servizio, alle loro pertinenze ed alle cose di proprietà del Comune o di terzi, affidate al Concessionario in conseguenza del contratto di concessione;

2. Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, compresi i prestatori di lavoro temporaneo (Legge 24/06/1997 n. 196) comunque individuati ed iscritti nei libri del Concessionario ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ed anche se non iscritti all'INAIL. La polizza dovrà prevedere almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro;
- Euro 700.000,00 quale limite per ogni prestatore di lavoro.

La garanzia comprende:

- a) l'estensione alle malattie professionali subite dai prestatori di lavoro, come stabilito dalle norme vigenti in materia;
- b) la copertura dei danni subiti dai prestatori di lavoro che non rientrano nel disciplinare del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) le lesioni corporali a seguito infortunio subito da lavoratori occasionali del Concessionario, durante la eventuale loro partecipazione alle attività oggetto della concessione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 93, comma 2, e 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia del corretto adempimento del servizio, l'aggiudicatario ha prestato garanzia, denominata "*garanzia definitiva*", pari ad € ..., sotto forma di, rilasciata da

La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione, qualsiasi eccezione esclusa. L'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della concessionaria di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Concessionario si obbliga a reintegrare entro 30 giorni la cauzione definitiva in relazione alla somma escussa dal Comune di Valenza; in difetto il Comune tratterrà la quota dalla prima liquidazione utile.

La cauzione definitiva verrà svincolata solo al termine della convenzione e dopo il saldo di ogni residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia.

ART. 9 PERSONALE

Il concessionario è tenuto a rispettare, nei confronti di eventuali operatori addetti, la normativa del lavoro ed applicare il trattamento economico e giuridico previsto dalla normativa vigente e/o di settore, salvo il caso di utilizzo di soli volontari.

ART. 10 SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza e custodia del teatro comunale. Dei danni derivanti dalla carente sorveglianza e custodia, risponde esclusivamente il Concessionario.

La custodia e vigilanza avrà riguardo:

- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o quant'altro esistente;
- alla sorveglianza dell'accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività culturali;
- al controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

ART. 11 CORRISPETTIVO E TARIFFE

Il Comune di Valenza, a fronte della presente concessione, riconosce il contributo triennale di € _____ (euro _____) più I.V.A. (se dovuta ai sensi di legge).

Il contributo, suddiviso annualmente, verrà corrisposto al Concessionario in due rate semestrali di uguale importo, che verranno liquidate:

- I rata entro il 31 dicembre;
- II rata entro il 30 giugno.

Tutti i ricavi derivanti dall'utilizzo e dalla gestione della struttura sono a favore del Concessionario.

Le tariffe a carico degli utenti per l'ingresso in teatro per gli spettacoli sono determinate dal concessionario.

Il Tariffario in vigore nonché il calendario delle attività devono essere esposti all'ingresso del teatro in luogo ben visibile ai frequentatori.

Eventuali tariffe (quale rimborso spese) a carico di terzi per l'utilizzazione del teatro, sono determinate dal concessionario e preventivamente concordate con il Comune.

ART. 12 UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DA PARTE DI TERZI

Per quanto concerne gli oneri cui il Concessionario è tenuto si fa espresso rimando all'art. 8 del Capitolato d'oneri.

ART. 13 DECADENZA – REVOCA - RECESSO

Oltre che per scadenza naturale, il contratto può cessare per decadenza o revoca della concessione o per recesso.

Viene pronunciata la decadenza della concessione con conseguente risoluzione del contratto per inottemperanza alla diffida ad adempiere nel termine assegnato, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 24.5 del Capitolato d'oneri, nei seguenti casi:

- a) cessione della concessione o del contratto in violazione del precedente art. 3;
- b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso del Comune di Valenza;
- c) ingiustificato mancato rispetto del programma di gestione artistica o modifica unilaterale dello stesso, senza il consenso del Comune;
- d) scioglimento del Concessionario o sua accertata procedura concorsuale in atto;

- e) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione o nella messa a norma;
- f) chiusura ingiustificata o/e non autorizzata del teatro comunale per più di centoventi giorni consecutivi nel corso di un anno solare;
- g) inosservanza da parte del Concessionario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, nonché grave inadempienza agli articoli della presente convenzione o per motivi di ordine pubblico;

L'Amministrazione comunale potrà inoltre revocare la concessione per rilevanti motivi di pubblico interesse.

Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del contratto, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile. In tale ipotesi deve dare preventivamente comunicazione al Comune di Valenza, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della data fissata per il recesso. Per i casi di recesso del contratto si fa espresso riferimento agli artt. 25 e 26 del Capitolato d'onori.

ART. 14 PENALI

Oltre alle ipotesi di decadenza previste al precedente articolo 13, l'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dalla presente convenzione comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione di una penale come individuata all'art. 24.6 del Capitolato d'onori.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di decadenza.

In particolare:

Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento. Una volta decorso tale

termine, le somme dovute a titolo di penale, oltre alle eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio, verranno escusse direttamente dal Comune di Valenza sul fidejussore.

Nel termine di trenta giorni successivi, la fidejussione deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza della convenzione.

ART. 15 RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

Alla naturale scadenza del contratto, nonché al cessare a qualsiasi titolo della concessione, il teatro, comprese le eventuali addizioni e migliorie, dovrà essere consegnato al Comune di Valenza in perfetto stato di manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo, se non diversamente concordato, a carico del Comune di Valenza .

Nel caso di inottemperanza, il Comune di Valenza procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

All'atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione della struttura e dei beni presenti. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta concessionaria del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e smi.

Il CIG afferente il contratto suddetto è il seguente:

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato di seguito specificato:

Codice Iban ... – Banca ... - Agenzia ... - intestato ...

Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo per conto del concessionario sono i Sigg.ri -----

- ... - Codice Fiscale ...

ART. 17 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto ed allo stesso sono fisicamente e materialmente acclusi in copia digitale di documenti analogici:

- il capitolato d'oneri- allegato sub A)
- l'offerta tecnica - allegato sub B)
- l'offerta economica – allegato sub C).

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse inerenti e dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono per intero a carico del Concessionario.

Si dà atto che la Società ha regolarmente provveduto al versamento delle relative somme come da ricevuta di bonifico bancario in data _____, di cui a reversali n. _____ e n. _____ in data _____ agli atti del fascicolo del contratto.

Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari previsti per legge, i canoni, le tariffe, i diritti nonché le spese e gli oneri inerenti l'uso e la gestione del teatro comunale, compreso quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La presente convenzione rientra nell'ambito di applicazione dell'I.V.A., se dovuta ai sensi di legge.

Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

ART. 19 CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 206 e 208, del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'Ente concedente e il Concessionario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Alessandria.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati contenuti nel presente atto saranno trattati dal Comune di Valenza esclusivamente ai fini dell'esecuzione contrattuale e dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Concessionario con la sottoscrizione del contratto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banca dati, archivi informatici, e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Avv. Massimo Ramello ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
PEC:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it,mail, comune.valenza@gdpr.nelcomune.it
tel. 01311826681 - cell. 3280883104. .

Il Concessionario ha diritto di revocare il consenso, con decorrenza sin dalla sottoscrizione del presente contratto, nell'ipotesi di utilizzo dei dati personali per finalità diverse da quelle disciplinate nel presente contratto.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Valenza implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

I dati saranno trattati sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e saranno archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiranno la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; saranno usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non saranno oggetto di profilazione.

Informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso qualora ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo dei dati.

Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente contratto per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti.

Il Concessionario si impegna a trattare i dati, anche sensibili, relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla

normativa in materia. Il Concessionario si impegna pertanto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del contratto di concessione, vengano considerati riservati e come tali trattati. Il Concessionario assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente.

ART. 20 ADEMPIMENTI EX ART. 2 D.P.R. N. 62/2013

Il Concessionario si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, il codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valenza - allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023 adottato dal Comune di Valenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23.03.2021 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valenza "www.comune.valenza.al.it" - Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione.

ART. 21 ASSENZA DI CONFLITTI - TRASPARENZA

Agli effetti del rispetto dei protocolli interni (direttiva Segr. Gen. n. 1/2015 come modificata e integrata con direttive Segr. Gen. n. 1/2016 e n. 3/2016) in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti del Comune, si dà atto che il Dirigente stipulante: a) dichiara l'assenza di conflitti di interesse ex artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013; b) dichiara che il presente atto non soggiace ad obbligo di pubblicità ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Agli effetti fiscali il valore del presente atto è determinato in netti euro (euro .../...), oltre IVA di legge.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni, con me Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato.

Per il Comune di Valenza: Il Dirigente ... mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), la cui validità alla data odierna è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Per il Concessionario Società ...: Sig. ... mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) la cui validità alla data odierna è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. .

Io Segretario Generale del Comune di Valenza, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. ... pagine a video, più n. .. righe di pagina ..., redatto, con strumenti elettronici, da persona di mia fiducia, in presenza delle parti, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. -----

Per il Comune di Valenza - Il Dirigente ...

Per il Concessionario Società ...Sig. ...

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI